



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DIDATTICO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

A.A. 2024/2025

***Emanato con Decreto Rettoriale n. 491 del 24 settembre 2025
(Rif. 185)***

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Istituzione delle Scuole	3
Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione	3
Art. 4 – Ammissione	3
Art. 5 – Tasse e contributi	4
Art. 6 - Contratto di formazione specialistica.....	4
Art. 7 - Frequenza	4
Art. 8 – Formazione all’interno della rete formativa	5
Art. 9 – Formazione extra rete formativa	5
Art. 10 – Assenze, Sospensione della carriera e tutela della gravidanza e maternità	5
Art. 11 – Libretto in formazione specialistica	6
Art. 12 - Tutorato	7
Art. 13 - Trasferimento.....	7
Art. 14 - Rinuncia agli studi	8
Art. 15 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo	8
Art. 16 - Conseguimento del diploma di specializzazione	8
Art. 17 – Copertura Assicurativa e Idoneità alla mansione.....	9
Art. 18 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante.....	9
Art. 19 – Incompatibilità e Compatibilità con il Dottorato di Ricerca	9
Art. 20 - Privacy.....	9
Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie.....	9

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative, l'organizzazione didattica e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria dell'Università UniCamillus per l'anno accademico 2024/2025.
2. Il presente Regolamento è stato redatto utilizzando la forma maschile per mera semplificazione del testo, rivolgendosi a tutte le persone in maniera inclusiva, senza distinzioni di genere.

Art. 2 – Istituzione delle Scuole

1. Le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria sono istituite con Decreto Rettoriale a seguito di accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. L'istituzione delle Scuole di Specializzazione in Area Sanitaria viene approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne verifica la sostenibilità finanziaria e la coerenza con il Piano strategico di Ateneo, previo parere del Senato Accademico.

Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore è nominato con Decreto Rettoriale.
3. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è il Presidente del Consiglio della Scuola di Specializzazione e:
4. convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione;
5. vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
6. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, come da art.4, comma 3, D.I. 68/2015.
7. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
8. Il Consiglio di Scuola viene convocato, anche per via telematica, almeno 2 volte l'anno.
9. Il corpo docente è costituito da almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico- disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
10. Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore.
11. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.
12. Nella fase transitoria le funzioni del Consiglio della Scuola possono essere affidate ad un Comitato ordinatore.

Art. 4 – Ammissione

13. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
14. Le prove di ammissione si svolgono a livello nazionale.

Art. 5 – Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al versamento di tasse e contributi i cui importi, scadenze e modalità sono specificati nel relativo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La rata relativa all'immatricolazione deve essere versata tassativamente entro la scadenza fissata dal bando ministeriale. Il mancato versamento entro i termini indicati da bando, comporta la rinuncia all'immatricolazione.
3. Il medico specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione che presenti irregolarità amministrative con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari non può effettuare alcun atto di carriera, non può accedere alle attività formative e non può sostenere alcun esame di profitto e/o di diploma. Non può inoltre richiedere alcun certificato.
4. I versamenti di tutti gli importi indicati nel Regolamento Tasse e Contributi riferiti a contributi universitari, tassa regionale, imposta di bollo, penali, etc., dovranno essere esclusivamente corrisposti nelle modalità previste dall'Ateneo tramite sistema PagoPA o bollettino CBILL nell'apposita sezione dedicata sul portale dell'Ateneo Gomp accedendo con le proprie credenziali.

Art. 6 - Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione il medico specializzando stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99.
2. Il contratto è stipulato con UniCamillus, ove hanno sede le Scuole di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata (rinuncia al corso di studi, prolungate assenze ingiustificate, incompatibilità e mancato superamento delle prove).

Art. 7 - Frequenza

1. La frequenza alle attività formative, sia didattiche che professionalizzanti, della Scuola di Specializzazione è obbligatoria e si svolge sotto la guida e supervisione di tutori individuati dal Consiglio della Scuola.
2. Lo specializzando deve svolgere un programma formativo settimanale articolato secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di concerto con i referenti incaricati delle strutture presso cui si svolgono le attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
3. La formazione del medico specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità operativa presso la quale viene assegnato dal Consiglio di Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i Dirigenti Responsabili e la Direzione Sanitaria delle strutture sanitarie presso cui si svolge la formazione.
4. Anche i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio di Scuola con la Direzione Sanitaria e i Dirigenti Responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.
5. Il monitoraggio interno e tutta la documentazione delle attività formative connesse all'intero percorso formativo devono essere registrati sul libretto-diario informatico nel quale vengono annotate e certificate, mediante la firma, le attività svolte dallo specializzando.
6. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è tenuto a vigilare affinché tutte le attività e gli interventi svolti dallo specializzando vengano riportati sul predetto libretto.
7. Le presenze sono attestate mensilmente dal Direttore della Scuola di Specializzazione secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Ateneo.
8. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
9. Eventuali comportamenti non conformi saranno sanzionati di comune accordo fra la Struttura assegnataria e l'Ateneo, fino ad arrivare alla revoca dell'accesso alla Struttura e alla conseguente esclusione dall'esame di profitto per l'anno accademico in corso.

Art. 8 – Formazione all’interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa.
2. Fanno parte della rete formativa:
 - Strutture di sede: struttura a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
 - Strutture collegate: strutture della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica.
 - Strutture complementari: strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale della formazione specialistica ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. Le convenzioni sono inserite nell’apposita banca dati del MUR. L’accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MUR.

Art. 9 – Formazione extra rete formativa

1. In base a quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, Allegato 1 articolo 1.2, gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana, pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero estera.
2. Il Direttore può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
3. I periodi di formazione relativi all’attività professionalizzante da svolgersi presso strutture sanitarie estere sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.
4. Tali autorizzazioni devono essere richieste almeno 5 mesi prima con formale accettazione dell’Amministrazione ospitante.
5. Al termine del periodo di formazione, sulla base della certificazione esibita e in conformità con quanto già autorizzato, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte.
6. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricoprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

Art. 10 – Assenze, Sospensione della carriera e tutela della gravidanza e maternità

1. Ai sensi dell’art. 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999, la formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza, malattia e servizio militare la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Indipendentemente dalla durata della malattia lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico o specifica documentazione per servizio militare.
3. Il medico specializzando sarà comunque tenuto al versamento dei contributi previsti dal Regolamento Tasse e Contributi.
4. In caso di assenze inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, per motivi di salute o per motivi connessi all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e della maternità, la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.

5. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso.
6. Lo specializzando ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali di cui può godere nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica fruibili previa autorizzazione del Direttore della Scuola appurato che l'assenza non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Durante i periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
8. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente comma 4.
9. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
10. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto di formazione specialistica. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.
11. In caso di gravidanza, la specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato al Direttore della Scuola e al responsabile della Struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
12. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
13. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria della Scuola di Specializzazione, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza.
14. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione al Direttore della Scuola e alla segreteria dell'Ateneo, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
15. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre specializzando in alternativa alla madre.
16. A decorrere dal terzo mese di vita fino al compimento di un anno del bambino è possibile richiedere la riduzione facoltativa di due ore giornaliere dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica per allattamento.
17. Tale riduzione dell'impegno orario deve essere interamente recuperato per permettere l'ammissione all'esame finale.
18. Il recupero del periodo di allattamento è definito in proporzione al numero totale dei giorni richiesti per tale funzione e non può superare i tre mesi di attività formativa non svolta.
19. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione devono essere recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando.
20. Il recupero delle sospensioni è considerato formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
21. L'ammissione all'anno di corso successivo ovvero, per gli specializzandi che frequentano l'ultimo anno di corso, all'esame di diploma non è possibile fino a quando lo specializzando non abbia interamente recuperato ogni eventuale periodo di sospensione.
22. Gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.

Art. 11 – Libretto in formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono documentati, come previsto dall'allegato 3 del D.I. 402/2017, dal libretto-diario elettronico nel quale vengono annotate, e certificate con firma del docente-tutore, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando.

2. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
3. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando.

Art. 12 - Tutorato

1. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola in base a requisiti di elevata qualificazione scientifica e professionale oltreché di documentata capacità didattico-formativa.
2. I tutor possono essere universitari e non universitari e sono designati tra i medici delle strutture in cui il medico in formazione opera.
3. A ciascun tutor possono essere affidati fino a un massimo di tre specializzandi. In caso di rotazione, allo specializzando viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione.
4. È compito del tutor:
 - Guidare i medici in formazione specialistica per tutte le attività formative e assistenziali;
 - Svolgere attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti e concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
 - Sottoscrivere i fogli di presenza mensili che saranno sottoscritti anche dal Direttore della Scuola;
 - Sottoscrivere l'attività svolta dal medico in formazione certificata dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso le quali il medico in formazione espletà le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art. 13 - Trasferimento

1. Il trasferimento dello specializzando da un Ateneo ad un altro, è consentito solamente da una Scuola di Specializzazione ad un'altra della stessa tipologia.
2. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
3. Il trasferimento è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Presenza di nulla osta di entrambi gli Atenei;
 - Essere iscritto ad anni successivi al primo;
 - Aver superato con esito positivo l'esame di profitto annuale;
 - Presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando in caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
4. Soddisfatte le condizioni sopracitate e valutata positivamente la richiesta, il trasferimento potrà avvenire solo con l'inizio dell'anno accademico successivo.
5. **Per il trasferimento in ingresso:**
 - Lo specializzando deve presentare richiesta allegando il curriculum vitae accademico e il benestare del Direttore/Consiglio di Scuola di specializzazione di provenienza;
 - Verificata la disponibilità del posto, il Consiglio della Scuola/Direttore della Scuola effettuano una valutazione ed esprimono parere sul trasferimento;
 - In caso di delibera favorevole l'Ateneo rilascia il nulla osta al trasferimento e si avviano le procedure di iscrizione.
6. **Per il trasferimento in uscita:**
 - Lo specializzando deve presentare apposita istanza al Direttore della Scuola e contestualmente espletare la procedura online sul portale di Ateneo, seguendo il percorso "carriera>domande>domanda trasferimento in uscita ed effettuando il pagamento previsto di € 16,00 per la marca da bollo;
 - Il Direttore della Scuola provvederà a validare l'istanza e la segreteria della Scuola rilascerà il "foglio di congedo" completo della carriera universitaria;
 - Potrà procedere al trasferimento in uscita solo lo specializzando che abbia superato l'esame annuale di profitto e la segreteria procederà al trasferimento della pratica dello specializzando all'Ateneo di destinazione.

Art. 14 - Rinuncia agli studi

1. Il medico specializzando può in ogni momento rinunciare al percorso di studio al quale è iscritto;
2. Lo specializzando deve presentare all'Ateneo "Istanza di Rinuncia agli studi", utilizzando la procedura online, accedendo al portale d'Ateneo Gomp con le proprie credenziali, seguendo il percorso "carriera>domande>domanda di rinuncia agli studi" e formalizzare la rinuncia per iscritto al Direttore della Scuola;
3. La rinuncia agli studi si intende perfezionata con il rilascio del relativo foglio di congedo. Tale foglio sarà rilasciato solo al medico specializzando in regola, al momento della presentazione dell'istanza, con il pagamento delle tasse e contributi previsti;
4. L'istanza di rinuncia si perfeziona con la corresponsione dell'imposta di bollo fissata dall'Agenzia delle Entrate di € 16,00;
5. La dichiarazione di rinuncia una volta espletata sul portale di Ateneo non è revocabile e produce la risoluzione del contratto;
6. Non saranno rimborsati, in alcun caso, gli importi già corrisposti fino al momento di presentazione dell'Istanza di Rinuncia agli studi.

Art. 15 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. Le prove di valutazione in itinere sono finalizzate ad accertare il livello di conoscenze e competenze acquisite dallo specializzando e i livelli di autonomia operativa effettivamente raggiunti in ambito assistenziale.
2. Per sostenere l'esame di profitto lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione, le attestazioni di frequenza e il pagamento delle tasse.
3. Al termine di ciascun anno accademico, fatti salvi eventuali recuperi dei periodi di sospensione, il medico in formazione è tenuto a sostenere un esame teorico-pratico ai fini del passaggio al successivo anno di corso.
4. Per superare l'esame annuale il medico in formazione specialistica deve conseguire la votazione minima di 18 punti.
5. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.
6. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Dlgs. n. 368/99 il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione alla Scuola di Specializzazione e la risoluzione del contratto di formazione.
7. L'esame finale annuale non è ripetibile.
8. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore della Scuola, che la presiede, ed è composta da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.

Art. 16 - Conseguimento del diploma di specializzazione

1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegne il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredata dal Supplemento al Diploma, rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione, lo specialista in formazione deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi della Scuola di specializzazione di afferenza.
4. L'esame finale deve essere sostenuto al termine dell'ultimo mese di validità del contratto.
5. La Scuola garantisce almeno una sessione straordinaria di esame finale di diploma riservato agli specializzandi che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
6. L'esame di Diploma si svolge presso l'Ateneo che è la sede amministrativa della Scuola di Specializzazione, lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
7. La Commissione è costituita da un minimo di cinque membri effettivi, compreso il Presidente, fra i docenti afferenti alla Scuola di Specializzazione e viene nominata con Decreto Rettore.

8. Ai fini del superamento dell'esame finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente al conseguimento di risultati di eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Art. 17 – Copertura Assicurativa e Idoneità alla mansione

1. Agli specializzandi si applicano le norme dell'art.41 comma 3 del Decreto legislativo n. 368/1999.
2. La struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art.41 del D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.
4. Per quanto riguarda l'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.
5. Lo specializzando è tenuto ad effettuare gli stessi accertamenti clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario.
6. La Struttura si impegna, tramite i propri servizi, a garantire agli specializzandi, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo.

Art. 18 – Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. L'Ateneo prevede processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità delle attività formative (attività didattica frontale, attività professionalizzante, ecc..) ed adotta conseguenti azioni volte ad assicurare il maggior grado possibile di qualità di tutte le attività della Scuola e di valutazione interna dell'intero processo formativo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017.

Art. 19 – Incompatibilità e Compatibilità con il Dottorato di Ricerca

1. Per tutta la durata della formazione specialistica allo specializzando è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle Strutture presso le quali effettua la formazione.
2. L'iscrizione a una Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici è incompatibile con l'iscrizione con qualsiasi altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione di quanto disposto dalla legge n. 33/2022 e conseguenti provvedimenti attuativi in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di studio e dall'articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 210/1998 e conseguenti provvedimenti attuativi in materia di frequenza congiunta del corso di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici e del corso di dottorato di ricerca.

Art. 20 - Privacy

1. I dati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
2. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di UniCamillus University sono rinvenibili nella Privacy Policy sottoscritta dal medico specializzando al momento dell'immatricolazione.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettoriale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano la normativa vigente in materia, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell'Ateneo.